Originale sentenza	€	64,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	**€**	**90,47**

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice relatore

dott. Raimondo NOCERINO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.95/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n.**69615** del registro di segreteria, promosso sui conti giudiziali n. **51997** e **52016** con relazione depositata il 22 luglio 2024 nei confronti dell'agente contabile **BAIA VERDE S.p.A.** in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Caterina Salvia, nata a Catania il 21 novembre 1945 (CF SLVCRN45S61C351Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sciuto

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2024, il relatore, consigliere Adriana Parlato, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Salvatore Ganci e, per l'agente contabile, l'avvocato Giuseppe Sciuto

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione depositata presso la segreteria di questa Sezione il 22 luglio 2024, il magistrato incaricato riferiva in merito ai conti nn. 51997 e 52016,

resi dall'agente contabile esterno del Comune di Aci Castello, BAIA VERDE S.p.A, riguardanti la gestione dell'imposta di soggiorno per il 2016 e per il 2017, chiedendo che gli stessi fossero dichiarati irregolari, con condanna della società convenuta al pagamento di euro 17.010,50, dovute a titolo di imposta di soggiorno per il 2016.

II. La relazione, preliminarmente, esponeva la regolamentazione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del Comune di Aci Castello.

Il tributo era stato introdotto con la deliberazione consiliare n.62 del 13 luglio 2011; la relativa disciplina era stata successivamente modificata dalle delibere n.104/2014, e n.7/2015, che fissava le tariffe per il triennio 2015-2017 in 1.50 per il primo anno e in 2.00 per i due successivi; l'art. 10 del regolamento, inoltre, introduceva la possibilità di recuperare gli importi versati in eccedenza al dovuto mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.

a) Dall'attività istruttoria riguardante l'esercizio **2016**, risultavano importi riscossi pari ad euro 61.488,00, corrispondenti ai versamenti.

Tuttavia, a causa di un'erronea applicazione della tariffa - calcolata in 1,50 anziché 2,00 euro a pernottamento - si era verificato un ammanco di 20.496,00 nelle riscossioni e nei conseguenti riversamenti.

In seguito ad una richiesta di chiarimenti indirizzata al Responsabile del Servizio economico e finanziario del Comune emergeva che la società aveva ritenuto di avvalersi di una sorta di meccanismo compensativo spalmato su un triennio.

Nel 2015 sulla base dei pernottamenti dichiarati trimestralmente e della tariffa dell'imposta di soggiorno, pari ad euro 1,50, allora in vigore, la società

avrebbe dovuto riscuotere e versare un importo complessivo pari ad euro 41.484,00, mentre avrebbe riscosso e versato, come risultante dalle reversali di incasso, l'importo complessivo di euro 58.494,50, con un'apparente eccedenza di euro 17.010,50

Nel 2016 (a causa di un errore sulle tariffe di segno opposto a quello verificatosi nell' esercizio successivo), si sarebbe verificato l'ammanco di euro 20.496,00, parzialmente compensato con il credito relativo all'esercizio precedente.

Infine, nel 2017, era stato versato un "conguaglio" di euro 3.489,00 e sarebbero stati versati 17.007,00 euro in eccedenza.

In definitiva, nel 2015, secondo quanto riferito dal responsabile finanziario dell'ente locale avrebbe incassato e versato un surplus di imposta, portato in compensazione a fronte del deficit verificatosi nel 2016, conguagliato con un versamento effettuato nel 2017 e annotato nel relativo conto.

Ciò posto, la spiegazione fornita dall'ente locale dava adito a diverse perplessità.

In primo luogo, il conto per la gestione 2015, dal cui sarebbe scaturito il maggior riversamento, non era mai stato presentato

In riferimento allo stesso esercizio, inoltre, la presunta eccedenza non sembrava dipendere dalla rideterminazione delle tariffe poiché applicando alle presenze dichiarate la tariffa di 1.50 invece che quella di 2.00 euro non si sarebbe arrivati al predetto scostamento.

Infine, per lo stesso esercizio, si aveva certezza del versato, comprovato dalle reversali, ma non del riscosso, data la mancanza del giornale di cassa o di registri che consentissero un puntuale esame degli incassi e neppure del

partitario prodotto per il 2016.

b) Per il **2017** risultavano riscossioni per 75.538,00 euro, con l'aggiunta di una "rettifica primo trimestre", volta a sanare la differenza con le riscossioni di quel periodo che erano state effettuate erroneamente sulla tariffa di 1.50 anziché di 2.00 pari ad euro 3.350,00 fino a un totale di totale di euro 78.888,00.

Nello stesso conto, inoltre, era incluso anche il versamento di 3.489,00, effettuato sulla base dello schema compensativo sopra illustrato.

III. Tenuto conto di quanto precede, il magistrato istruttore rassegnava le seguenti conclusioni.

In primo luogo - pur prescindendo da implicazioni strettamente tributarie e civilistiche - l'aver preteso un tributo ridotto nei confronti di alcuni turisti e l'aver richiesto ad altri somme non dovute costituiva una irregolarità inficiante i conti, non sanabile attraverso l'applicazione dell'art. 10 del regolamento, che, invece, si riferiva alla diversa ipotesi di versamenti in eccesso e non alla riscossione di somme.

In secondo luogo, la presunta eccedenza registrata nel 2015 non sarebbe stata provata, per quanto sopra esposto.

Inoltre, la compensazione tra poste "attive" e "passive" distribuita in più anni (fra cui il 2015 per il quale non era stato depositato il relativo conto), si sarebbe scontrata con i principi di competenza ed annualità della gestione contabile.

Per queste ragioni, chiedeva che i conti in esame fossero dichiarati irregolari, con condanna dell'agente contabile esterno, BAIA VERDE Spa legale nella persona del rappresentante legale Salvia Caterina a versare al comune di Aci Castello la somma di euro 17.010,50 relativa al mancato incasso e

riversamento dell'imposta di soggiorno per l'anno 2016.

IV. Con decreto presidenziale del 23 luglio 2024 veniva fissata l'udienza del 18 dicembre 2024.

V. Il 27 novembre 2024, il Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni, chiedendo la condanna dell'agente contabile in conformità alla prospettazione del magistrato istruttore.

VI. La società Baia Verde S.p.A., in data 28 novembre 2024, con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe Sciuto, formulava le seguenti difese.

In primo luogo, escludeva la propria qualità di agente contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, come autenticamente interpretato dall'art. 5 *quinquies* del D.L. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, con conseguente difetto della giurisdizione in capo al giudice contabile, a vantaggio di quella tributaria.

In secondo luogo, eccepiva l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150 c.g.c., posto che i conti erano stati depositati nel quinquennio antecedente l'8 ottobre 2024, data della notifica via pec del decreto di fissazione di udienza, non rilevando, a dire della difesa, la precedente notifica del 26 luglio 2024, irregolare perché effettuata presso la struttura alberghiera sita in Via Angelo Muscolo 9\10 Acicastello anziché presso la sede legale in Catania Via F. Ciccaglione.

Affermava, inoltre che, la mancata presentazione del conto per il 2015, avrebbe reso il relativo giudizio inammissibile.

Nel merito, dopo aver riepilogato i passaggi in cui si era svolta la vicenda e le conclusioni del magistrato istruttore, affermava la regolarità della compensazione, asseritamente eseguita in applicazione degli articoli 1241 e

1243 c.c., in conformità all'art. 10 del regolamento comunale e legittimata anche dall'articolo 1 comma 164 della legge n.296/2006, nella parte in cui stabilisce che *"... il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento ..."*.

Per il 2017, sottolineava il carattere meramente formale delle presunte irregolarità, in realtà non sussistenti.

Concludeva, chiedendo che il Collegio dichiarasse il difetto di giurisdizione, l'estinzione del giudizio, o l'inammissibilità del giudizio; in via subordinata che riconoscesse che i conti erano stati saldati o si bilanciavano, pronunciando il discarico.

VII. All'udienza del 18 dicembre 2024, il Pubblico Ministero, ribadendo l'adesione all'impostazione del magistrato istruttore, concludeva insistendo nella richiesta di condanna dell'odierna convenuta; l'avvocato Sciuto si riportava alle precedenti difese e richieste.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Prima di entrare nel merito dei rilievi del magistrato istruttore occorre esaminare la fondatezza delle eccezioni proposte dalla parte convenuta.

1.1. La società, in primo luogo, ha escluso di rivestire la qualifica di agente contabile tenuto alla presentazione del conto in conseguenza della modifica apportata all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 mediante l'introduzione - disposta dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 - di un comma 1-*ter*, che ha attribuito ai gestori delle strutture recettive la qualifica di responsabili del

pagamento dell'imposta di soggiorno.

Alla stregua della prospettazione difensiva, l'applicabilità di tale disposizione anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, in virtù dell'interpretazione autentica recata dall'art. 5 *quinquies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, 10, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, avrebbe sottratto la controversia dalla cognizione del giudice contabile, determinandone l'attrazione nell'ambito della giurisdizione tributaria.

L'eccezione non appare fondata, in quanto, come è stato chiarito dalla giurisprudenza ormai consolidata, i mutamenti intervenuti non hanno intaccato il rapporto di servizio fra il comune beneficiario del tributo e il gestore della struttura ricettiva, che, insieme al ruolo di responsabile di imposta, mantiene la qualifica di agente contabile in quanto incaricato del maneggio di denaro pubblico, (*cfr*. le sentenze della II Sezione d'Appello n. 34/2024, n.91/2024, n.134/2024, n.135/2024, 166/2024 n.184/2024, n.262/2024, n.264/2024 e n. 266/2024 quelle della I Sezione d'Appello n. 107/2023 e n.387/2023).

In ogni caso, avuto riguardo alla data di presentazione dei conti (31 luglio 2019 e 2 agosto 2019), non poteva operare la sostanziale retroattività della disciplina invocata, poiché la c.d. norma interpretativa è entrata in vigore il 21 dicembre 2021).

1.2. In secondo luogo, la società Baia Verde ha eccepito l'estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 150 c.g.c., ponendo a confronto le date di deposito dei conti (31 luglio 2019 e 2 agosto 2019) e quella della notifica via pec del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza (8 ottobre 2024).

Il primo comma della richiamata disposizione del codice della giustizia contabile, però, stabilisce che "*Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4…"* e, dato che nel caso di specie la predetta relazione è stata depositata il 22 luglio, anche tale eccezione deve essere respinta.

1.3. Da ultimo, la difesa dell'agente contabile ha opposto l'improcedibilità del giudizio sul conto per il 2015 derivante dalla mancata presentazione dello stesso.

Il giudizio in atto, tuttavia, ha ad oggetto solo le gestioni 2016 e 2017 e non quella relativa al 2015, menzionata dalla parte convenuta per affermare l'operatività del meccanismo compensativo descritto in narrativa.

L'eccezione, dunque, non è ammissibile in quanto riferita ad un conto estraneo al perimetro del giudizio.

2. Nel merito, le richieste del magistrato istruttore meritano accoglimento, mentre devono essere disattese le difese, per quanto suggestivamente esposte dall'agente contabile, riguardanti l'operatività di un meccanismo compensativo, secondo quanto di seguito esplicitato.

2.1. In primo luogo, la compensazione, legale o giudiziale, quale modalità alternativa di estinzione dell'obbligazione, presuppone, congiuntamente ai requisiti previsti dall'art. 1243 c.c., la certezza dell'esistenza del credito proposto in compensazione, carattere che nel caso di specie non ricorre, dato che non è stato presentato - e di conseguenza non è stato esaminato - il conto relativo al 2015, asseritamente caratterizzato da riscossioni e versamenti in eccedenza, all'origine del presunto credito vantato in opposizione (*cfr*. la

sentenza n. 45/2023 della Sezione giurisdizionale per il Lazio).

2.2. In secondo luogo, deve essere esclusa la possibilità di opporre la compensazione legale *ex* art. 1243 c.c. alle pretese aventi ad oggetto crediti derivanti dal mancato riversamento di tributi riscossi dall'agente contabile, trattandosi dell'inadempimento, non giustificato da alcun impedimento oggettivo, di una specifica obbligazione gravante sullo stesso.

Tale conclusione poggia su una salda base normativa, posto che l'art. 181 del Tuel stabilisce che "*gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti ...*" e che, ai sensi dell'art. 226 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/1924, "*le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti*".

In particolare, la disposizione da ultimo richiamata, contenente un principio generale di contabilità applicabile a tutti gli agenti contabili, impone la necessità dell'integrale riversamento nelle casse erariale delle somme introitate per conto dell'ente pubblico, con ciò introducendo un'eccezione al principio della compensazione legale prevista dalle norme civilistiche.

2.3. Non deve essere trascurato, inoltre, che il credito vantato dall'ente non è pignorabile a causa della sua origine pubblicistica e della destinazione ad uno specifico scopo pubblico e che, per questa ragione, non può accedersi alla tesi difensiva anche in considerazione della sottrazione della suddetta categoria di crediti alla compensazione, stabilita *ex* art. 1246, n. 3, c.c.

2.4. Anche la presenza di una compensazione volontaria è smentita dalle

evidenze documentali, non risultando la prova di una concorde volontà delle parti richiesta dall'art.1252 c.c., non surrogabile dalle dichiarazioni rese dal responsabile del servizio finanziario nella nota protocollo n. 14067 del 25 marzo 2024 (*cfr*., anche per i passaggi argomentativi precedenti, le decisioni della Sezione Veneto n. 4/2023 e n. 5/2023).

2.5. La via della compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, comma 2, c.c., infine, è impraticabile sia per la già evidenziata impignorabilità dei crediti tributari e sia per il difetto della facile e pronta liquidazione dei presunti crediti vantati dalla società, dal momento che qualsiasi affermazione circa la loro consistenza ed esistenza costituirebbe un'indebita sostituzione rispetto alle attività istruttorie e decisorie di cui agli artt. da 145 a 150 del codice di giustizia contabile.

Anche a voler superare tale ostacolo, inoltre, non potrebbe comunque prescindersi da ulteriori e concreti elementi di incertezza circa l'*an* e il *quantum* del presunto credito, opportunamente evidenziati dal magistrato istruttore.

Si ha certezza, infatti, dei soli versamenti, risultanti dalle reversali per un ammontare pari ad euro 58.494,50, e non delle riscossioni effettive né di quelle dovute, data l'assenza di un giornale di cassa o di un registro equivalente, che possa attestare il numero di soggetti incisi dall'imposta e le date dei loro soggiorni.

L'esistenza di un credito determinato dalle riscossioni in esubero e ai corrispondenti maggiori versamenti per euro 17.010,50, in altri termini, resta non sufficientemente dimostrato.

Tale dimostrazione, peraltro, anche ove fosse stata offerta, non sortirebbe

l'effetto, auspicato in ragione di quanto sotto specificato.

2.6. Alle predette argomentazioni, infatti, devono aggiungersi ulteriori più specifiche considerazioni che attengono alla difesa dell'agente contabile, il quale sostiene di aver compensato il maggior gettito pervenuto dall'applicazione di una imposta maggiorata nei confronti di alcuni turisti con la riduzione dell'imposta dovuta da altri soggetti l'anno seguente.

Anche ove si accedesse alla tesi difensiva di una riscossione eccesiva rispetto al dovuto nei confronti dei turisti, infatti, da tanto non conseguirebbe la possibilità di trattenere i maggiori introiti, indebitamente riscossi, né dopo, il versamento nelle casse del Comune di Aci Castello, di opporre un credito in compensazione, trattandosi di somme sulle quali l'agente non può vantare alcun diritto.

Tale conclusione non è messa in dubbio dalle eventuali obiezioni che l'ente potrebbe contrappore ai turisti destinatari di un'esazione non dovuta, ai sensi dell'art 1, comma 164 della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che "*Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento*": si tratta di questioni eventualmente rilevanti nel rapporto fra il contribuente e l'ente impositore, che non legittimano l'agente tenuto alla riscossione a costituire un provvista da trattenere, ovvero, come preteso, da opporre in compensazione.

La fattispecie, inoltre, diversamente da quanto argomentato dalla società convenuta, non rientra neppure nell'ambito dell'art.10 del regolamento approvato con la deliberazione consiliare n.62 del 13 luglio 2011 e successivamente modificata con la deliberazione consiliare n. 104 del 29

dicembre 2014, riguardante l'ipotesi di versamenti non dovuti da parte dell'agente in quanto eccedenti le riscossioni e non certo il caso di versamenti corrispondenti alle riscossioni, doverosamente effettuate anche per la parte che era frutto dell'applicazione nei confronti dei contribuenti di un coefficiente più oneroso di quello corretto.

2.7. La gestione per il 2017, pur non generando un debito a carico del contabile, appare parimenti irregolare, in quanto, fra i versamenti, figura il citato conguaglio di euro 3.489,00, versato a saldo della "compensazione" delle risultanze degli esercizi 2015 e 2016, estraneo alla contabilità dell'esercizio.

La somma in questione, ad ogni modo, va detratta dalla condanna rivolta al contabile, in conformità alla richiesta del magistrato istruttore.

3. In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'irregolarità di entrambe le gestioni in oggetto, con condanna del contabile al pagamento di euro **17.010,50** relativamente al mancato incasso e riversamento dell'imposta di soggiorno per l'anno 2016, oltre interessi da calcolarsi dalle singole scadenze fino al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

1) dichiara la irregolarità dei conti n. 51997 e n.52016 e per l'effetto, condanna la BAIA VERDE s.r.l., in persona del legale rappresentante Caterina Salvia, al pagamento in favore del Comune di Aci Castello della somma di euro **17.010,50** relativamente al mancato incasso e riversamento dell'imposta di soggiorno per l'anno 2016, oltre interessi legali, da computarsi a far data dalla

scadenza di ciascuna obbligazione di riversamento e fino ad integrale soddisfo;

2) condanna altresì l'agente contabile al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato, che si liquidano in euro 105,18 (euro centocinque/18).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Adriana Parlato) (dott. Salvatore Chiazzese)

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata nei modi di legge

Palermo, 01 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco